

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CODIGNOLA e BORGHI

Presentata il 18 maggio 1965

Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, fu emanato, come è noto, lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Detta legge, al titolo II, determinando le funzioni della Regione, le attribuisce in materia scolastica potestà legislativa primaria per quanto riguarda l'istruzione tecnico-professionale (articolo 2, lettera *r*), e potestà legislativa secondaria (di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica) per quanto riguarda l'istruzione materna, elementare e media (articolo 3 lettera *g*); le attribuisce inoltre le funzioni amministrative sulle materie per le quali dispone di potestà legislativa (articolo 4). La medesima legge, al titolo VI, detta norme per la tutela della lingua francese (articoli 38 e 39) e per l'ordinamento scolastico (articolo 40), disponendo che « l'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con opportuni adattamenti alle necessità locali ».

In attuazione dello Statuto, la legge regionale 21 aprile 1959, n. 3, dettava norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale, disponendo fra l'altro che il personale direttivo e insegnante di ruolo statale in servizio nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Regione Valle d'Aosta è iscritto in un albo speciale (articolo 1); che tale iscrizione indica, senza pregiudizio della progressione in carriera, le posizioni di anzianità acquisite dagli interessati e il trattamento economico che ad essi compete all'atto dell'iscrizione (articolo 3);

che il personale iscritto nell'albo continua ad appartenere ad ogni effetto ai ruoli statali (articolo 4). Il notevole intervallo di tempo intercorso fra la emanazione dello Statuto speciale e la sua applicazione con legge regionale non è casuale: sulla questione era insorta infatti una vivace controversia politica fra i partiti democratici della Valle, essendo alcuni orientati verso la regionalizzazione dei ruoli del personale insegnante, altri rivendicando l'opportunità di mantenere unità di ordinamento e d'indirizzo amministrativo nell'ambito di tutto il territorio dello Stato nei confronti di detto personale. Tale controversia avrebbe dovuto appunto essere superata dalla ricordata legge regionale n. 3, che realizzava un compromesso utile ed accettabile per tutti, ribadendo l'appartenenza del predetto personale ai ruoli dello Stato, ma iscrivendolo contemporaneamente all'albo speciale finché restasse in servizio nel territorio della Valle.

Senonché il particolare equilibrio politico esistente nella Valle non consentì che tale compromesso venisse realizzato. Infatti si manifestò subito un nuovo conflitto d'interpretazione legislativa, affermandosi da parte dei sostenitori della « regionalizzazione », che le norme della legge n. 3 non potevano trovare applicazione perché in contrasto con altra legge nazionale in vigore, e cioè col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, decreto che — in attesa della emanazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta — aveva dettato norme in materia di ordinamento scolastico

nella Valle sulla base del decreto legislativo luogotenenziale 779-1945, n. 545 che aveva assicurato alla Valle un primo provvisorio ordinamento autonomo, subito dopo la fine della guerra. Il decreto n. 365 aveva infatti disposto l'istituzione dei ruoli regionali per la Valle d'Aosta del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari e medie, ed il passaggio delle relative scuole alle dipendenze dell'amministrazione della Valle. Non essendo intervenuto un formale provvedimento legislativo di abrogazione del decreto suddetto — si argomentava — la legge regionale n. 3 era illegittima e non poteva quindi trovare applicazione. Non sembra in verità che tale obiezione avesse un valido fondamento. Non soltanto, infatti, all'atto della discussione parlamentare dello Statuto Speciale, fu soppresso l'originario articolo 40 che riprendeva il tema del ruolo regionale degli insegnanti, ma — come fu ribadito dalla risposta della Presidenza del Consiglio ad una interrogazione dell'onorevole Helfer nell'ottobre del 1954 — la conversione in legge di un gruppo di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (legge 17 aprile 1956, n. 561) fra cui quello sopra citato, venne fatta sotto la riserva che la conversione stessa non poteva riguardare quei casi nei quali fosse nel frattempo intervenuta una nuova norma legislativa, innovativa nei confronti della disciplina stabilita da uno di tali decreti: il che è esattamente

il caso che c'interessa, in quanto la legge costituzionale del febbraio 1948, n. 4, innovò appunto sulla materia in precedenza disciplinata, in via provvisoria, dal decreto legislativo n. 365 del Capo provvisorio dello Stato del 1946.

Tuttavia, non essendosi giunti ad un chiarimento locale della questione, la situazione è rimasta confusa ed aleatoria: infatti, mentre tutta la scuola della Valle d'Aosta è statale, il Ministero non considera in organico i posti nelle scuole della Valle; di conseguenza il personale di ruolo (che viene retribuito dalla Regione sulla base di tabelle identiche a quelle dello Stato) è titolare in una sede fuori della Regione e comandato annualmente in Valle: esso quindi occupa dei posti che dovrebbero invece essere disponibili per altri; ed il comando essendo annuale, esso può venire revocato discrezionalmente sia dal Ministero sia dalla Regione.

Per ovviare ad una così assurda situazione, che danneggia gli interessi generali della scuola, considerato che nell'ambito della Valle non sembra prevedibile a breve scadenza un accordo politico che consenta la regolare applicazione della legge regionale n. 3, i sottoscritti vi sottopongono la presente proposta di legge, che abrogando formalmente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 365, fa cadere ogni possibile giustificazione giuridica alla mancata applicazione della norma regionale sopra ricordata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, contenente norme sull'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e sulla istituzione nella Valle stessa di una sovrintendenza agli studi, è abrogato.